



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE TERRITORIALE
TERAMO

Sede di Teramo

09/11/2023

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

OGGETTO: ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INAIL PER GLI INFORTUNI NELLA SCUOLA. ART.18 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023 N.48 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 LUGLIO 2023 N. 85.

L'art.18 del Decreto Legge 4 maggio 2023 n.48, convertito nella legge 3 luglio 2023 n.85 ha ampliato, sebbene per il solo anno scolastico/accademico 2023/2024, la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali degli studenti e del personale docente delle scuole e degli istituti di istruzione, statali e non statali.

Con la presente nota si intende fornire una guida schematica e di sintesi, sulle novità legislative introdotte, che possa agevolare l'assolvimento da parte dell'Istituto scolastico degli obblighi di legge connessi alla materia in esame.

Saranno trattate separatamente la tutela degli insegnanti e quella degli alunni, nonché la disciplina previgente di cui al TU DPR 1124/65 e quella recentemente introdotta dalla citata riforma del 2023.

Per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo della scuola (es: assistenti scolastici, addetti alla segreteria), nulla è cambiato nella sostanza, trovando applicazione le stesse regole vevoli per la generalità dei lavoratori

Si ribadisce che la normativa in esame si applicherà, in questa prima fase, solo all'anno scolastico/accademico 2023/2024, al fine di valutare "l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa".

PERSONALE DOCENTE

TUTELA INAIL PRIMA DEL D.L. N.48/2023

In base agli artt. 1 e 4 del Testo Unico di cui al DPR 30/06/1965, gli insegnanti delle scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali solo se:

- ✓ svolgono, in maniera non occasionale, esperienze tecnico-scientifiche (es: attività di laboratorio), esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro. Si considera ad esempio esercitazione pratica l'attività di educazione fisica inerente la materia di scienze motorie -sportive, l'attività di sostegno, quella di docente accompagnatore nei viaggi di istruzione, l'attività ludico-motoria svolta nelle scuole dell'infanzia.
- ✓ Fanno uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (es: tablet, computer, fotocopiatrici) o frequentano, in maniera non occasionale, ambienti in cui dette macchine siano in funzione. L'uso generalizzato del registro di classe elettronico ha esteso, di fatto, la protezione assicurativa a quasi tutti gli insegnanti.

Una volta accertata la ricorrenza di tali presupposti, la tutela INAIL opererà per tutti gli infortuni che avvengono per finalità lavorative, inclusi quelli "in itinere", quindi non solo quelli connessi al rischio specifico assicurato. Sono esclusi solo gli eventi ascrivibili a "rischio elettivo" ossia quelli determinati da una scelta arbitraria del lavoratore orientata a fini totalmente estranei al lavoro.

TUTELA INAIL DOPO IL D.L. N.48/2023

Il DL n.48/2023, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali manifestatesi nell'anno scolastico/accademico 2023/2024, ha esteso l'ambito della tutela Inail, rimuovendo i limiti stabiliti dal Testo Unico;

Per queste vige quindi una presunzione legale di pericolosità. **per cui sono coperte dall'assicurazione obbligatoria gestita dall' Inail tutte le attività connesse all'insegnamento, incluse quelle prodromiche, accessorie, complementari.**

La tutela riguarderà , come precisato dal Decreto in esame, tutto il personale docente (professori, ricercatori), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca, gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale o dei cantieri scuola, gli esperti esterni e assistenti delle attività laboratoriali anche nelle istituzioni della formazione terziaria professionalizzante e superiore ed opererà per tutti gli infortuni che si verifichino in occasione di lavoro o in itinere, col solo limite del cd. "rischio elettivo" .

Rientrano pertanto nelle descritte fattispecie, gli infortuni occorsi nei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es: viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni) organizzate e autorizzate dalla scuola. Sono inclusi nell'assicurazione, come già detto, gli infortuni in itinere, ossia quelli che avvengono durante il percorso tra l'abitazione e il luogo di lavoro (art. 12 del Dlgs. n.38/2000).

In estrema sintesi, la novità del DL n.48/2023, è l'ampliamento della platea dei soggetti assicurati, nella quale sono ricompresi tutti i docenti e non più solo a coloro che svolgono attività tecnico-pratica o si avvalgono di strumentazione elettrica o elettronica.

Nulla cambia invece per quanto riguarda gli eventi lesivi protetti che restano, come detto, tutti gli infortuni avvenuti per finalità lavorativa o in itinere.

ALUNNI E STUDENTI

TUTELA INAIL PRIMA DEL D.L. N.48/2023

L'art.4 del testo Unico di cui al DPR 30/06/1965 prevede la tutela assicurativa Inail degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione, a partire dalla scuola primaria, ma solo per gli eventi lesivi che accadano nel corso:

- ✓ delle esperienze tecnico-scientifiche (es: attività di laboratorio)
- ✓ delle esercitazioni pratiche,
- ✓ delle esercitazioni di lavoro.

Si considerano esercitazioni pratiche quelle svolte nell'ora di scienze motorie e sportive, quelle di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con l'uso di macchine elettriche (pc, tablet etc.), i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (es: visite nelle aziende organizzate dagli Istituti tecnici).

Sono esclusi quindi dalla tutela gli infortuni in itinere e quegli eventi che, pur avvenuti durante l'orario scolastico, non accadano nel corso delle attività sopra elencate (es: cadute durante l'ora di ricreazione, urti accidentali in aula durante le lezioni teoriche etc.).

TUTELA INAIL DOPO IL D.L. N. 48/2023

Sotto il profilo soggettivo, il DL n.48/2023 ha esteso la tutela a tutti gli studenti e gli alunni del sistema nazionale di istruzione e formazione e della scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018 n.145 comma 784 (ex "percorsi di alternanza scuola-lavoro"), della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell'infanzia, prima esclusi.

Sotto il profilo oggettivo, la copertura assicurativa non è più circoscritta alle attività dall'art.4 del TU DPR 1124/65 (esercitazioni pratiche, di lavoro etc.), ma riguarda tutti gli eventi lesivi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nel corso delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e, più in generale, di quelle programmate dall'Istituto scolastico.

Andranno quindi denunciati all' Inail, ad esempio, gli infortuni derivanti da urti accidentali dell'alunno contro suppellettili, mobili, parti dell'edificio, scivolamenti o cadute all'interno del plesso scolastico nei bagni, nelle scale, durante la mensa o l'ora di ricreazione, durante le attività ludico-sportive, le visite guidate, i viaggi di istruzione.

Sono inclusi nella tutela Inail anche i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l'articolo 1, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n.567, stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola.

Si conferma, invece, per gli studenti, l'esclusione della tutela per gli infortuni in itinere, ossia quelli che avvengono nel tragitto da casa a scuola, ad eccezione degli eventi che, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018 n. 145 art.1 comma 784, si verificano nel percorso tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro.

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INAIL

In merito all'argomento introdotto, bisogna distinguere tra insegnanti e alunni delle scuole statali e quelli delle scuole private.

Per i primi (insegnanti e studenti scuole statali), l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali opera automaticamente ed è attuata nella forma della "speciale gestione per conto dello Stato", ai sensi degli artt. 127 e 190 del TU DPR 1124/65 e del DM 10/10/1985.

In caso di evento lesivo, l'Inail eroga all'infortunato o tecnopatico le prestazioni sanitarie protesiche, nonché l'indennizzo del danno biologico o la rendita, ricorrendo i presupposti di legge.

Lo Stato provvede poi, annualmente, a rimborsare all'Istituto assicuratore il costo delle prestazioni erogate e un'aliquota per le spese generali di amministrazione.

L'amministrazione statale di appartenenza dell'insegnante o dell'alunno non deve pertanto versare alcun premio all'Inail, né aprire specifiche posizioni assicurative.

Nessun adempimento ulteriore o diverso rispetto a quelli già in essere, è quindi richiesto al soggetto assicurante per effetto del DL 4 maggio 2023 n. 48.

Per i secondi (insegnanti e studenti scuole non statali), l'assicurazione Inail è attuata mediante pagamento, da parte del datore di lavoro, di un premio commisurato alle retribuzioni corrisposte, per quanto riguarda i docenti, e di un premio unitario annuo determinato dalla legge, per gli studenti.

Le scuole dell'infanzia non statali, al fine di assicurare gli alunni, finora esclusi dalla tutela dovranno invece:

- presentare all'Inail denuncia di variazione tramite l'apposito servizio on line, se già titolari di un codice ditta e di una posizione assicurativa attiva;
- presentare all'Inail denuncia di iscrizione, sempre in modalità telematica, se sprovviste di codice ditta e posizione assicurativa attiva.

IN CASO DI INFORTUNIO

In caso si verifichi un infortunio nella scuola:

- ai danni di un insegnante o di uno studente
- prognosticato guaribile in più di 3 gg. (inclusa la data dell'evento)

- rientrante nella copertura assicurativa Inail, come definita dal DL n.48/2023,

il Dirigente scolastico in qualità di "datore di lavoro", o persona da lui espressamente delegata, dovrà assolvere all'obbligo di invio, all'Inail, della denuncia/comunicazione di infortunio o, ai sensi dell'art.53 del testo Unico 30 giugno 1965 n.1124.

Se l'infortunio riguarda un lavoratore dipendente della scuola (sia esso docente o meno) e comporti astensione dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso quello dell'evento), il datore di lavoro avrà l'obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la "Comunicazione di infortunio" (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e art. 21 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.).

La denuncia/comunicazione di infortunio va inoltrata:

-esclusivamente in modalità telematica

-indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

-entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

-entro 24 ore dall'infortunio, per gli eventi che abbiano prodotto la morte o per i quali sia previsto il pericolo di morte.

Per gli ulteriori dettagli sull'argomento, si rimanda alla lettura della circolare Inail n.45 del 26 ottobre 2023, pubblicata sul portale dell'Istituto (www.inail.it) nella sezione "atti e documenti".

FONDO PER I FAMILIARI DEGLI STUDENTI VITTIME DI INFORTUNI

Altra novità di rilievo prevista dall'art.17 comma 1 del DL n.48/2023, è l'istituzione di un Fondo presso il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali al fine di erogare un sostegno economico ai familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.

Gli importi stanziati, i requisiti e le modalità di accesso al Fondo sono stati definiti con Decreto interministeriale del 25 settembre 2023 (pubblicato nella GU S.G. n.247 del 21.10.2023).

Per gli eventi mortali verificatisi successivamente al 1 gennaio 2018, l'importo del sostegno economico è erogato nei limiti della dotazione annua del Fondo ed è determinato nella misura di € 200.000,00 per ciascun infortunio.

Lo stesso non è soggetto a tassazione ed è cumulabile con l'assegno un tantum in caso di morte concesso dall'Inail ai sensi dell'art.85 comma 3 del TU DPR 30/06/1965 n.1124.

L'Inail fornirà, con apposita circolare, le istruzioni per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto.